

CAPO VII

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

2462. *(Responsabilità).*

1. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
2. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

2463. *(Costituzione).*

1. La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
 - 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o [lo Stato] **(1)** di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
 - 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 - 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
 - 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
 - 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
 - 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
 - 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
 - 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e [l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti] **(2)**;
 - 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
3. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
4. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. **(3)**
5. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione». **(3)**

(1) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 37, comma 24, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

(3) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 15-ter, della legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore dal 23 agosto 2013, di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013).

2463-bis - (Società a responsabilità limitata semplificata) (1)

1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche [che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.] **(3)**

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico **(2)**, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori [, i quali devono essere scelti tra i soci] **(4)**.

2-bis. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

(6)

3. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4. [E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.] **(5)**

5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012), di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

(2) Il modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata è stato approvato con il decreto 23 giugno 2012, n. 138 (G.U. n. 189 del 14 agosto 2012) – In vigore dal 15 agosto 2012.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 9, comma 13, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013) – In vigore dal 28 giugno 2013, successivamente convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore dal 23 agosto 2013.

(4) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 9, comma 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013) – In vigore dal 28 giugno 2013, successivamente convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore dal 23 agosto 2013.

(5) Comma soppresso dall'art. 9, comma 13, lett. c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013) – In vigore dal 28 giugno 2013, successivamente

convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore dal 23 agosto 2013.

(6) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 13, lett. b-bis), della legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore dal 23 agosto 2013, di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013).

SEZIONE II. **DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE.**

2464. *(Conferimenti).*

1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

3. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

4. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato [all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo] **(1)** almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. [I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto.] **(2)**

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

5. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 **(3)**. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

6. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 9, comma 15-bis, lett. a) della 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore dal 23 agosto 2013, di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013). Sostituiscono le precedenti "presso una banca".

(2) Periodo aggiunto dall'art. 9, comma 15-bis, lett. b) della 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore dal 23 agosto 2013, di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013).

(3) Si riportano gli articoli 2254 e 2255 C.C.:

“Art. 2254 - Garanzia e rischi dei conferimenti

[1] Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

[2] Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione”.

“Art. 2255 - Conferimento di crediti

[1] Il socio che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia”.

2465. *(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).*

1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata [di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro] **(1)**. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

2. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite prima dall'art. 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente dall'art. 37, comma 25, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

2466. *(Mancata esecuzione dei conferimenti).*

1. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

2. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in [proporzione alla] **(1)** loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.

3. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

4. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2467. *(Finanziamenti dei soci).*

1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

2. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

2468. (*Quote di partecipazione*).

1. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di [offerta al pubblico di prodotti finanziari] **(4)**.

2. [Salvo quanto disposto dal terzo comma] **(1)** del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

3. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

4. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

5. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 **(2)**. [Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.] **(3)**.

- (1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.
- (2) Si riportano gli articoli 1105 e 1106:
 - “**Art. 1105. Amministrazione.**
 1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
 2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
 3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
 4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”.
 - “**Art. 1106. Regolamento della comunione e nomina di amministratore.**
 1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
 2. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore”.
- (3) Periodo soppresso dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 2004, n. 310, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004.
- (4) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2007) – In vigore dal 24 aprile 2007.

2469. (*Trasferimento delle partecipazioni*).

1. Le partecipazioni sono liberamente [trasferibili] **(1)** per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

2. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione

della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

(1) Parola così sostituita dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2470. (Efficacia e pubblicità).

1. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento [del deposito di cui al] **(1) (2)** successivo comma.

2. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. [L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.] **(3) (2)** In caso di trasferimento a causa di morte il deposito [è effettuato] **(4) (2)** a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. **(8)**

3. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede [l'iscrizione nel registro] **(5)** delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

4. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o [lo Stato] **(6)** di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

5. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

6. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

7. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale. **(7) (2) (9)**

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 16, comma 12-quater, lett. a), della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(2) Si riporta il comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci".

(3) Periodo soppresso dall'art. 16, comma 12-quater, lett. b) della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(4) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 16, comma 12-quater, lett. b), della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(5) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(6) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(7) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 12-quater, lett. c), della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(8) Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 36 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133:

"1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è"

stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.

N.B. Il comma è stato aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, così modificato dall'art. 16, comma 12-decies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con la decorrenza stabilita dal comma 12-undecies, del medesimo art. 16, D.L. 185/2008.

L'art. 14, comma 8, L. 12 novembre 2011, n. 183, ha interpretato il presente comma nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(9) Si riporta il testo dell'art. 2470 nella sua precedente versione:

“2470. (Efficacia e pubblicità).

1. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.

2. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

3. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

4. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

5. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

6. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

7. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.”

2471. *(Espropriazione della partecipazione).*

1. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. [Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.]

(1) (2)

2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

3. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 16, comma 12-quinquies della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(2) Si riporta il comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009, n. 2:

“12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita

dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”.

2471-bis. *(Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione).*

1. La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 **(1)**.

(1) Vedi nota 2, sub art. 2468.

2472. *(Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).*

1. Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel [registro delle imprese] **(1) (2)**, per i versamenti ancora dovuti.

2. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 16, comma 12-sexies della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(2) Si riporta il comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009, n. 2:

“12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”.

2473. *(Recesso del socio).*

1. L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

2. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato [con un preavviso di almeno centottanta giorni] **(1)**; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 **(2)**.

4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso [deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione] **(1)** del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un

terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o [, in mancanza,] **(3)** corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

(2) Si riporta il primo comma dell'art. 1349:

“Art. 1349. Determinazione dell'oggetto.

1. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

(Omissis)

(2) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

(3) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2473-bis. *(Esclusione del socio).*

1. L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

2474. *(Operazioni sulle proprie partecipazioni).*

1. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

SEZIONE III.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEI CONTROLLI.

2475. *(Amministrazione della società).*

1. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.

2. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

3. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 **(1)**.

4. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

5. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

6. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi

dell'articolo 2481 [sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo] **(2)**.

(1) Si riportano gli articoli 2257 e 2258:

“Art. 2257 - Amministrazione disgiuntiva

[1] Salvo di versa pattuizione, l' amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

[2] Se l' amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all' operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

[3] La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull' opposizione”

“Art. 2258 - Amministrazione congiuntiva

[1] Se l' amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

[2] Se è convenuto che per l' amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell' ultimo comma dell' articolo precedente.

[3] Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società”

(2) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003).

2475-bis. (*Rappresentanza della società*).

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

2475-ter. (*Conflitto di interessi*).

1. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

2. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, [possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori] **(1)** e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

2476. (*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*).

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall' inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l' amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

2. I soci che non partecipano all' amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all' amministrazione.

3. L' azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In

tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

4. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

5. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

6. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

7. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

8. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

ART. 2477

- Si riporta il testo dell'art. 2477 così sostituito dall'art. 37, comma 26, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010:

Art. 2477 (*Collegio sindacale e revisione legale dei conti*).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

- Si riporta il testo dell'articolo 2477, così come sostituito dall'art. 14, comma 13, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) - In vigore dal 1° gennaio 2012:

Art. 2477 (*Sindaco e revisione legale dei conti*).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
3. La nomina del sindaco e' altresì obbligatoria se la società:
 - a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
 L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco.
4. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

- Si riporta il testo dell'articolo 2477, così come modificato dall'art. 35, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - In vigore dal 10 febbraio 2012:

«Art. 2477 (Sindaco e revisore legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. La nomina [dell'organo di controllo o del revisore](#) e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
3. La nomina [dell'organo di controllo o del revisore](#) e' altresì obbligatoria se la società:
 - a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
4. L'obbligo di nomina [dell'organo di controllo o del revisore](#) di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. [Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.](#)
6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

- Si riporta il testo dell'articolo 2477, così come modificato dall'art. 35 della L. 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. n. 5/2012 - In vigore dal 7 aprile 2012:

Art. 2477 (Sindaco e revisore legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un

organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore e` altresì obbligatoria se la società`:

a) e` tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società` obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

- Si riporta il testo del vigente articolo 2477, così come, da ultimo, modificato dall'art. 20, comma 8 del D.L. 24 Giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 - In vigore dal 21 agosto 2014:

Art. 2477 (*Sindaco e revisore legale dei conti*).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

[2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.] **(1)**

3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore e` [altresi`] **(2)** obbligatoria se la società`:

a) e` tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società` obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al [secondo e] **(2)** terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

(1) Comma soppresso dall'art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) – In vigore dal 25 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 – Suppl. Ord. n. 72) – In vigore dal 21 agosto 2014.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) – In vigore dal 25 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 – Suppl. Ord. n. 72) – In vigore dal 21 agosto 2014.

Al termine del comma 8, la legge di conversione n. 116/2014 ha aggiunto il seguente periodo “*Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca*”.

2478. (Libri sociali obbligatori).

1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

- 1) [il **libro dei soci**, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;] **(1) (3)**
- 2) il **libro delle decisioni dei soci**, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
- 3) il **libro delle decisioni degli amministratori**;
- 4) il **libro delle decisioni del collegio sindacale** [nominato] (4) ai sensi dell'articolo 2477.

2. [I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma] **(2) (3)** devono essere tenuti a cura degli amministratori [; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto] **(2) (3)** a cura dei sindaci [o del revisore] **(5)**.

3. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

(1) Numero abrogato dall'art. 16, comma 12-octies della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 16, comma 12-octies della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(3) Si riporta il comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009, n. 2:
 “12-undecies. *Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci*”.

(4) La parola riportata tra parentesi è stata così sostituita dall'art. 37, comma 27, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

(5) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 37, comma 27, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).

1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio [deve essere depositata] **(1) (2)** presso l'ufficio del registro

delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato [e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali] **(1) (2)**.

3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a [ripartizione] **(3)** degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. **(4)**

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 16, comma 12-^o della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(2) Si riporta il comma 12-^o della legge 28 gennaio 2009, n. 2:

"12-^o. Le disposizioni di cui ai commi da 12-^o a 12-^o entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci".

(3) Parola così sostituita dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Si riporta l'articolo 2478-bis nella sua precedente versione:

"2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).

1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

*5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a [ripartizione] **(1)** degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.*

6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti."

SEZIONE IV. DELLE DECISIONI DEI SOCI.

2479. (Decisioni dei soci).

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione [.] **(1)**

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o [del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti] **(5)**;
 - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
4. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed [comunque] **(2)** con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo [nonché dal caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis] **(3)** oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-*bis*.
5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
6. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. **(4)**
- (1) Segno grafico così sostituito dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
- (2) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
- (3) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
- (4) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
- (5) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 37, comma 28, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

2479-bis. (*Assemblea dei soci*).

1. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal [registro delle imprese] **(1) (2)**.
2. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
3. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
4. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo

svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

5. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 16, comma 12-novies della legge 28 gennaio 2008, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(2) Si riporta il comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009, n. 2:
 "12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci".

2479-ter. (Invalidità delle decisioni dei soci).

1. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore [e dal collegio sindacale entro novanta giorni] **(1)** dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

2. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare [un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione] **(1)** di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

3. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del [primo] **(2)** comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

4. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione [indicata nel primo periodo del secondo comma] **(1)**. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

5. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, [primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma] **(3)**, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

(2) La parola tra parentesi è stata così sostituita dall'art. 22 del D.Lgs. 30 dicembre 2004, n. 310, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004.

(3) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

SEZIONE V.

DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

2480. (Modificazioni dell'atto costitutivo).

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.

2481. (Aumento di capitale).

1. L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

2. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

2481-bis. *(Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).*

1. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

2. La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

3. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

4. [Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464] **(1)**, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti [si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464] **(1)**.

5. Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

6. Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

2481-ter. *(Passaggio di riserve a capitale).*

1. La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

2. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

2482. *(Riduzione del capitale sociale).*

1. La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle

quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

2. La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo [novanta giorni] **(1)** dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

3. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

(1) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2482-bis. *(Riduzione del capitale per perdite).*

1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

2. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale [o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti] **(2)**. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

3. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

4. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, [deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate] **(1)**.

5. In mancanza gli amministratori e i sindaci [o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti] **(2)** nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

6. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

(1) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 37, comma 29, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

2482-ter. *(Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).*

1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

2. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

2482-quater. *(Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci).*

1. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

2483. (*Emissione di titoli di debito*).

1. Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

2. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

3. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

4. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.